

CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI COLLABORAZIONI DEGLI STUDENTI AD ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL'UNIVERSITA'

L'Università di Pisa - Azienda Regionale Diritto allo Studio Universitario della Toscana - con sede in Piazza dei Cavalieri 6, Pisa (PI), codice fiscale n. 80003670504, rappresentata per la firma del presente atto da _____

E

Il Sig. _____ nato a _____ il _____, residente in _____, codice fiscale _____, iscritto per l'anno accademico 2018/2019 al corso di laurea in _____, matricola n. _____

PREMESSO

- che il D.Lgs. 29 marzo 2012, n.68 prevede per gli studenti la possibilità di svolgere attività di collaborazione ad attività connesse ai servizi resi dall'Università;
- che con D.R. 20 giugno 1995, n.967 è stato emanato il Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi universitari;
- che la Commissione I Didattica e attività studentesche ha approvato l'elenco delle n. 311 collaborazioni e delle relative strutture presso le quali le stesse avranno svolgimento;
- che con Decreto dr 367 del 25/02/2019 è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso per l'assegnazione di incarichi di collaborazione a tempo parziale;
- che lo studente ha scelto la struttura presso la quale intende prestare la propria collaborazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

L'Università affida a _____ lo svolgimento delle attività di collaborazione per n.150 ore presso l'Azienda Regionale Diritto allo Studio Universitario della Toscana, sotto le direttive del Responsabile della struttura. Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni secondo quanto stabilito nel contratto di assegnazione, con diligenza e secondo le modalità stabilite dal responsabile della struttura presso cui svolge l'attività.

Art. 2

Il compenso per l'attività svolta è pari all'importo di € 1.162,50 con una delle modalità di pagamento indicate in calce al presente contratto.

Tale compenso, ai sensi del Decreto Legislativo 68/2012, è esente dalle imposte sui redditi.

Art.3

Le parti si danno atto che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Inoltre, la collaborazione è incompatibile, dal momento del conferimento e per tutto il periodo dell'incarico, con:

- lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa retribuita, fatte salve quelle di natura occasionale;
- l'assegnazione, per l'anno accademico in cui è attivata la collaborazione, di borse di studio concesse dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, di prestiti d'onore e di qualsiasi altra borsa, da chiunque concessa, di importo superiore a € 516,46 ad eccezione di eventuali borse o premi di studio concessi unicamente sulla base delle condizioni di merito;
- l'attribuzione di incarichi conferiti ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 170/2003. Nello stesso anno accademico non può essere assegnato più di un incarico di collaborazione part time.

Art.4

Il responsabile della struttura verificherà il rispetto degli obblighi contrattuali e, in caso di grave inadempimento di tali obblighi procederà alla risoluzione del contratto, previo parere della Commissione I Didattica e attività studentesche. Al termine dell'anno accademico, il Responsabile compilerà una relazione sull'attività svolta.

Art.5

L'inizio dell'attività di collaborazione è rinviato, ovvero l'attività può essere sospesa, per malattia dello studente. In tal caso lo studente dovrà presentare o far pervenire alla struttura apposita istanza di rinvio o di sospensione, allegando un certificato medico comprovante l'infermità e la durata della stessa.

Lo svolgimento dell'incarico è inoltre rinviato o sospeso, per un periodo non superiore a due mesi, qualora lo studente instauri con terzi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso lo studente dovrà presentare o far pervenire alla struttura apposita istanza di rinvio o di sospensione allegando l'apposita documentazione giustificativa.

Qualora allo scadere del periodo di rinvio o di sospensione, lo studente non riattivi il rapporto di collaborazione, il rapporto è risolto di diritto. La struttura comunicherà l'avvenuta risoluzione alla Direzione "Didattica e servizi agli studenti".

E' onere dello studente, ove lo ritenga opportuno, segnalare, con lettera al Responsabile della struttura presso la quale è assegnato, condizioni di salute o stati personali che necessitino di particolare attenzione, al fine di essere destinato ad attività che non compromettano o aggravino tali situazioni.

Art.6

Il presente contratto si risolve anticipatamente per:

- rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede universitaria;
- irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari più gravi dell'ammonizione;
- consenso delle parti;
- impossibilità sopravvenuta non imputabile a nessuno dei contraenti.

Nell'ipotesi di risoluzione viene corrisposta esclusivamente una quota corrispondente alla parte di collaborazione prestata.

Art.7

Per ogni eventuale controversia, che non possa essere risolta amichevolmente, è competente il Foro di Pisa.

Art.8

Del presente contratto si provvederà alla registrazione, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 634/1972, con spese a carico dell'assegnatario che se le assume.

L'ASSEGNATARIO

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Pisa, _____

Il sottoscritto _____, codice fiscale _____

chiede

che il pagamento del compenso sia effettuato esclusivamente tramite accredito
sul c/c identificato dall'IBAN _____

Pisa li _____

FIRMA
